

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n. 63 del 30/09/1991

Modificato con delibera consiliare **n. 13 del 24/03/2009**

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. ***Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.***

Art. 2 - Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti si estende per Km² 27,30 confinante con i Comuni di Casteldidone, Rivarolo Mantovano, Spineda, Sabbioneta, Casalmaggiore e comprende i centri abitati di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
3. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Rivarolo del Re.
4. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono normalmente nel Palazzo Municipale sito in Piazza Roma, 6, solo in casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi in una sede diversa.
5. ***Il Comune può dotarsi di un proprio gonfalone e di un proprio stemma da adottarsi e approvare nei modi di legge. Il Regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.***

Art. 3 - Albo pretorio ed informazione

1. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, è individuato nella sede Municipale un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.
2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere previste al fine di garantire a tutti i cittadini un'adeguata informazione sulle attività del Comune.

Art. 4 - Principi ispiratori dell'azione amministrativa

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di raggiungere il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale, dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Promuove ed assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce la priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

Art. 5

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

Art. 6 - Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune garantisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 7 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Capo III Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 8 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
 - A tal fine: assicura a tutti i cittadini singoli od associati il diritto all'informazione o all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - garantisce la partecipazione negli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazione giuridiche soggettive;
 - valorizza le libere forme associative;
 - promuove gli organismi di partecipazione.

Art. 9 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alle popolazioni informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità stabilite dal Regolamento ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.
5. **Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.**

Art. 10 - Tutela delle singole giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diversi
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi.
 - presentare memorie scritte o documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
- 7. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.**

Art. 11 - Libere forme di associazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione (con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnico professionale e organizzativa) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 12 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire in particolare convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie di cittadini per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
3. Organismi permanenti possono essere costituiti:
 - per materie ed attività specifiche;
 - su base territoriale: Comitati di Frazione.
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscono composizioni, compiti e durata.
5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti mediante adozione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13

Art. 13 - Comitati di frazione

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo nei centri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a cento abitanti.
2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:
 - espressione di pareri da richiedersi obbligatoriamente prima dell'adozione dei relativi atti amministrativi sul bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la frazione.
 - formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della Frazione.
3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:
 - confini territoriali
 - il numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette e le modalità per la loro elezione o nomina, le incompatibilità
 - le modalità per le elezioni del Presidente
 - le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati
 - la durata.
4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di Frazione è gratuita.

Art. 14 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini residenti aventi diritto di vota in forma singola o collettiva, possono presentare istanze o petizioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, chiedere l'emanazione di

un provvedimento o sollecitare l'interessamento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale.

2. I cittadini residenti aventi diritto di voto possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi deliberativi. Tra l'Amministrazione e i promotori si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento dell'interesse pubblico al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. La presentazione di proposte è esclusa nelle seguenti materie:

- revisione dello Statuto;

- ***materie riguardanti minoranze etniche e religiose;***

- tributi locali, tariffe dei servizi, bilancio;

- piani territoriali ed urbanistici, piani attuativi e relative varianti, espropriazione per pubblica utilità;

- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e loro variazioni;

- nomine e designazione dei rappresentanti;

4. Con apposito regolamento sulla partecipazione verranno disciplinate le modalità, i tempi e le garanzie per l'esercizio degli istituti previsti dal presente articolo.

Art. 15 - Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza è consentito indire referendum consultivi.

2. Il referendum è escluso nelle materie indicate nel terzo comma dell'art. 14.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco ***su richiesta:***

- ***del Consiglio Comunale, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;***

- ***del 15% dei cittadini residenti nel Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente ed aventi diritto al voto***

4. ***La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.***

5. ***La Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo, decide sull'ammissibilità del referendum.***

6. La mozione viene quindi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

7. La richiesta di referendum di iniziativa di iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- i dati anagrafici dei promotori

- l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum

- le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge

8. Il Segretario Comunale, esaminata la proposta, attesta per iscritto il numero di firme valide.

9. La Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, decide entro 30 giorni dalla presentazione del quesito, sull'ammissibilità del referendum

10. La richiesta di referendum di iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- insufficienza di firme valide

- incompetenza comunale in materia o materia esclusa dall'esercizio di iniziativa referendaria

- incomprendibilità o indeterminatezza del quesito

11. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio o, se di iniziativa popolare, sia ritenuto ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione e comunque non coincidenti con altre operazioni di voto, fatte salve le disposizioni legislative derogatrici.

12. Le votazioni si svolgono solo nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

14. Il quesito sottoposto a referendum viene dichiarato accolto qualora abbia partecipato alla consultazione la maggioranza assoluta degli elettori e la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

15. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di Bilancio.

Art. 16 - Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti in indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 17 - Difensore Civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia il Comune può istituire il "Difensore Civico" , il quale svolge un ruolo di garante e di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia il Comune può istituire "Il Difensore segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa gli abusi le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto, dura in carico per lo stesso tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
3. Può essere nominato Difensore Civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative risulta iscritto nelle liste elettorali del Comune, sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:
 - la carica di membro del Parlamento di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché membro di Comunità montane e dell'USSL;
 - la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché ad enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevono da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

- l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.
 - i Ministri di culto.
5. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti all'adempimento del proprio mandato.
 6. La funzione del Difensore Civico è gratuita.

Capo IV Le attribuzione degli organi

Art. 18 - Gli organi del Comune

1. Gli organi del Comune, sono:
 - il Consiglio Comunale
 - la Giunta Comunale
 - il Sindaco
2. Il Consiglio Comunale è organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica cinque anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 19 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 20 - Le competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio sono quelle previste dall'articolo 32 della legge 142/90 nonché quelle espressamente attribuite da leggi statali e regionali.
2. Il Consiglio Comunale si convoca in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Art. 21 - I gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei Capigruppo.

Art. 22 - Commissione consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni. ***In ogni caso la presidenza delle eventuali commissioni di garanzia e di controllo spetta ad un rappresentante della minoranza consiliare.***
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 23 - Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le notizie ed informazioni, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente, determinati dalla legge; tale diritto è regolato dettagliatamente dall'apposito articolo del Regolamento che ne disciplina l'espletamento.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco ed Assessori da esso delegati debbono rispondere entro trenta giorni.
3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.
6. ***I Consiglieri possono proporre emendamenti da apporre allo schema bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.***

Art. 23/bis - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il **quinquennio** rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli e nei modi di cui al regolamento **e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione**. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e **sono immediatamente efficaci**.
- 2 bis. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione come risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 39, comma 1°, lettera b) della legge 8/6/90, n. 142.***
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi della Legge 18 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 18 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
 4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 24 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 25 - Composizione della Giunta

1. *La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori. Tre Assessori possono essere cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere; il Vicesindaco deve essere nominato dal Sindaco tra i consiglieri comunali eletti secondo le leggi vigenti.*
2. *Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.*
3. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.
4. Non possono altresì far parte della Giunta Comunale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti del Sindaco fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 26 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati **senza a tal fine computare il Sindaco** e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni.

7. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
- 8. Il Sindaco nella prima seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la seguente formula : "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".**
9. **Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore e con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 2, terzo comma dello Statuto, da portarsi a tracolla.**

Art. 26 bis - Linee programmatiche di mandato

1. **Entro 120 giorni decorrenti dalla data di suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.**
2. **Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di apposito emendamento, nelle forme stabilite dal regolamento degli organi collegiali.**
3. **Il Consiglio Comunale procede entro il 30 Novembre di ogni anni alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con facoltà di provvedere ad integrazioni determinate da esigenze o problematiche che dovessero emergere in ambito locale.**
4. **Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco sottopone per l'approvazione dell'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.**

Art. 27 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
3. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

4. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. **Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.**
6. **La Giunta delibera lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.**
7. **Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.**

Art. 28 - Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8/6/90 n. 142.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8/6/90 n. 142 e Regolamento Comunale.
8. **Il Sindaco nomina e revoca in conformità alla legge, allo Statuto, al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed agli eventuali accordi convenzionali con altri comuni, il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.**

Art. 29 - Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

- convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno, l'ora dell'adunanza;
- controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- ha rappresentanza in giudizio del Comune;
- cura l'osservanza dei Regolamenti;
- rilascia attestati di notorietà pubblica;
- sospende nei casi previsti dalla legge o dal regolamento i dipendenti del Comune;
- conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8/6/90, n. 142;
- adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 38 della legge 142/90.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 29/bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché delle rispettive Giunte.

Capo V **Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

Art. 30 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. ***L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri in indirizzo e verifica dei risultati di gestione alle direttive generali impartite spettano agli Organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle riserve umano, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.***
2. ***Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri stabiliti dal Consiglio e comunque in base ai principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei Servizi.***

Art. 30 bis - Direttore Generale

1. ***Previa stipula delle convenzioni previste dall'art. 51/bis della legge 8/6/90, n. 142 il Sindaco può procedere e ai sensi del precedente articolo alla nomina di un Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.***
2. ***In assenza delle convenzioni di cui al comma 1, il Sindaco può conferire al segretario Comunale le funzioni di Direttore generale.***
3. ***Al Direttore generale compete:***
 - ***La predisposizione del Piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) comma 2° del D.lgs 77/95 e successive modifiche***
 - ***La proposta di Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 1 del D.lgs 77/1953.***
 - ***A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni i Responsabili dei Servizi e degli uffici dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.***

4. *Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.*

Art. 31 - Il Segretario Comunale

1. *Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, che dipende dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 17, comma 75, della legge 127/97.*
2. *La legge e il regolamento di cui all'art. 17 della legge 127/97 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni.*
3. *Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento previsto dall'art. 17 della legge 127/97. La nomina e la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.*
4. *Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.*
5. *Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili curando l'attuazione dei provvedimenti.*
6. *Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.*
7. *Il Segretario Comunale:*
 - *partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta*
 - *può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente*
 - *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco*

8. **Il Segretario comunale, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici.**
9. **Il Sindaco, qualora si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51 della legge 8/6/90, n. 142, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina i rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale.**
10. **Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.**
11. **E' data facoltà al Segretario Comunale, nell'ambito delle sue funzioni, conferire la competenza per particolari determinazioni o atti al responsabile del Servizio.**
12. **Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.**

Art. 32 - I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, **che non sia mero atto di indirizzo**, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità **tecnica** all'addetto all'Ufficio interessato e, **qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, al responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.**
2. **In caso di assenza o impedimento i pareri sono espressi dal Segretario Comunale nei limiti delle sue competenze.**

Art. 33 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia o in concessione a terzi, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - convenzioni apposite tra Comuni e Provincia oppure con altri Comuni;
 - consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

- istituzioni per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche-economiche e di opportunità sociali;
 - a mezzo di azienda speciale;
 - accordi di programma;
 - a mezzo di spa **o Società a responsabilità limitata** a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
4. Le decisioni, sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 34 - Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni, oppure con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 35 - I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici ivi comprese le Comunità Montane quando siano a ciò autorizzate secondo le leggi alle quali sono soggette.
2. A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 34 unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In casi di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 36 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, Il presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione in numero quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi dell'istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'istituzione stessa.
6. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 37 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 38 - Unione dei comuni

1. Il Comune, ove sussistano le condizioni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e **lo Statuto** dell'unione.
3. Le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito **Statuto** dell'Unione.

Capo VI

Collaborazione tra comune e provincia

Art. 39 - I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 40 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VII Finanza e controllo di gestione

Art. 41 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale .
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 42 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del Conto **e le modalità del controllo sono quelle stabilite negli artt.39 e segg. Del D.Lgs 77/95 e successive modificazioni e nel Regolamento di Contabilità.**

Art. 43 - Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 44 - Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi. Fanno parte del demanio comunale in particolare il mercato ed il cimitero. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 45 - Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso. Fanno parte

del patrimonio comunale indisponibile i beni, la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 46 - Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il titolare dell'Ufficio di Ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

Art. 47 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
 - alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi
 - al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dai fondi di cassa disponibili.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 59, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142
3. L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale **e del Direttore Generale, se nominato.**

Art. 48 - Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rivelazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta l'elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 49 - Verifica dell'efficienza e dell'efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza e di efficacia relativa ai servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2. In caso di difformità dei casi rilevati a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 50 - Revisore

1. Il Revisore del Conto propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
2. Il regolamento per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività dei revisori dei conti.

Capo VIII Funzione normativa

Art. 51 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 52 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto
 - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

- 3. I regolamenti e le loro variazioni sono approvate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a maggioranza assoluta dei (Consiglieri) membri assegnati.**
- 4. I regolamenti ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, vengono pubblicati per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.**

Capo IX Norme finali e transitorie

Art. 53 - Deliberazioni dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 54 - Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ***all'Albo Pretorio del Comune.***